

STATUTO

ATHENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG VIA MONTI IBLEI 45

Numero REA: RG - 404053

Codice fiscale: 01671250882

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

	DOCUMENTO ALLEGATO SOTTO LA LETTERA "A" ALL'ATTO DEL GIORNO	
	11 GENNAIO 2018, REP. N. 12.719, REGISTRATO A RAGUSA IL 18	
	GENNAIO 2018 AL N. 215 SERIE IT.	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	ART. UNO - E' costituita ai sensi dell'art. 2522 c.c. co. 2	
	una società Cooperativa con denominazione "ATHENA SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE".	
	La società adotta le norme della società a responsabilità li-	
	mitata.	
	ART. DUE - La cooperativa ha sede nel Comune di Ragusa (RG).	
	Il suo indirizzo, indicato ai meri fini di cui all'art.	
	111-ter disp. att. c.c.. ed esclusa ogni necessità di modifi-	
	ca del presente statuto in caso di trasferimento nell'ambito	
	dello stesso Comune, è nella Via Monti Iblei n. 45.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-	
	mere, in Italia e all'estero, unità locali operative (es. fi-	
	liali, succursali, agenzie o uffici amministrativi senza sta-	
	bile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi se-	
	condarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da	
	quello sopra indicato.	
	Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società,	
	si intende a tutti gli effetti quello comunicato alla	

	C.C.I.A.A..	
	ART. TRE - La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).	
	ART. QUATTRO - La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	La Cooperativa, avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni e servizi da parte di questi ultimi, nonchè nel rispetto dei divieti e degli obblighi di cui all'art. 2514 C.C., può operare anche con terzi non soci.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	La Società Cooperativa nell'eventuale rispetto dei principi e del metodo della mutualità prevalente così come definiti dagli artt. 2512-2513 ult. co. c.c., senza scopo di lucro avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative dei soci e avvalendosi prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte di questi ultimi e presupposti i requisiti dei soci, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini che presentano un particolare stato di disagio, di bisogno o di svantaggio sociale, economico e culturale. Essa intende far partecipare i soci ai benefici della mu-	

	tualità, applicandone i metodi ed ispirandosi ai principi	
	della libera e spontanea cooperazione, alla cui affermazione	
	e diffusione essa è impegnata. La Cooperativa è costituita ai	
	sensi delle Leggi Regione Sicilia per l'occupazione giovanile	
	n. 37/78, 125/80 e 25/93, nonché della L.N. n. 381/91 e L.N.	
	59/92, ed inoltre del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicem-	
	bre 1997. La Cooperativa si propone di garantire continuità	
	di occupazione lavorativa e giuste condizioni economiche, so-	
	ciali e professionali per i soci. A tal proposito essa atti-	
	verà tutte quelle leggi regionali, nazionali e comunitarie e-	
	manate ed emanande sulle Cooperative in genere ed, in parti-	
	colare, quelle finalizzate alla cooperazione sociale e alla	
	cooperazione giovanile per l'occupazione. La Cooperativa	
	potrà operare anche con terzi. Considerato lo scopo mutuali-	
	stico, così come innanzi definito, nell'ambito dei servizi	
	offerti ai sensi dell'art. 1 lett. b) della Legge n. 381/91,	
	finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantag-	
	giati, la Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle se-	
	guenti attività:	
	- la raccolta, la lavorazione e la trasformazione di prodotti	
	agricoli;	
	- la commercializzazione di prodotti agricoli, di generi ali-	
	mentari e di beni di largo consumo;	
	- la gestione di spazi verdi e/o orti sociali in proprio e/o	
	dati in concessione a vario titolo da enti pubblici e/o pri-	

	vati;	
	- la realizzazione e gestione di agriturismi ed unità di tu-	
	rismo rurale;	
	- la realizzazione, l'installazione, la trasformazione e la	
	manutenzione di impianti elettrici, radiovisivi ed elettronici,	
	antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche,	
	impianti di telecomunicazione, impianti di riscaldamento	
	e di refrigerazione, impianti idrici ed igienico sanitari;	
	- la manutenzione e la riparazione di elettrodomestici e di	
	attrezzature industriali, compresi quelli contenenti gas di	
	qualsiasi genere e natura, quali, ad esempio, frigoriferi,	
	celle frigorifere, vasche per il raffreddamento dei liquidi	
	alimentari e non alimentari;	
	- i servizi di custodia di musei, ville, parchi, castelli,	
	chiese e cimiteri, garantendo l'assistenza ai visitatori ed	
	ai turisti;	
	- l'organizzazione di gite, escursioni turistiche e culturali;	
	- la realizzazione di itinerari turistico-culturali con fina-	
	lità didattica e di animazione sociale;	
	- l'organizzazione e/o la gestione di punti commerciali, artigianali e ricreativi in zone turistiche e/o archeologiche;	
	- la gestione di strutture ricettive per il turismo e degli	
	annessi servizi turistici;	
	- la gestione e l'organizzazione di sale da concerto, musei,	
	pinacoteche, gallerie d'arte, ed ogni attività di valorizzazione	

	zione del patrimonio culturale;	
	- l'organizzazione di convegni, seminari, fiere ed esposizio-	
	ni, con la fornitura degli occorrenti servizi;	
	- la realizzazione e/o la gestione di impianti polivalenti	
	per la cultura, lo svago, lo sport;	
	- la gestione di impianti e strutture sportive in genere;	
	- la gestione di lidi e stabilimenti balneari, locali di in-	
	trattenimento;	
	- i servizi relativi alla distribuzione ed al trasporto delle	
	acque potabili, previo il rilascio dei relativi provvedimenti;	
	- i lavori di facchinaggio;	
	- la gestione di parcheggi, aree di sosta ed autolavaggi;	
	- i servizi di portineria;	
	- i servizi inerenti alla gestione dei cimiteri ed all'atti-	
	vità di pompe funebri, previo rilascio dei relativi provvedi-	
	menti autorizzativi;	
	- la gestione e la manutenzione di semafori, impianti di se-	
	gnaletica stradale e pedonale, impianti di pubblica illumina-	
	zione;	
	- la gestione di officine per trasformazione, riparazione e	
	manutenzione di autoveicoli e motoveicoli, di carrozzeria e	
	di elettrauto, l'attività di soccorso stradale;	
	- il commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli,	
	motoveicoli e simili;	
	- i servizi connessi alla pianificazione di campagne pubbli-	

	citarie (acquisti spazi, volantaggio, affissione manifesti);	
	- i servizi di scuolabus;	
	- i servizi di taxi, noleggio con conducente e noleggio senza	
	conducente di autoveicoli, motoveicoli e simili;	
	- i servizi vari di autotrasporto di persone o cose (pullman	
	per gite, autobotti, ambulanze, camion), nei limiti delle vi-	
	genti disposizioni di legge in materia;	
	- i servizi di trasloco;	
	- i servizi di autoparco, portuali ed aeroportuali;	
	- il noleggio di macchine e di attrezzature per ufficio, di	
	materiale informatico, apparecchiature elettriche ed elettro-	
	niche ed attrezzature industriali;	
	- la produzione, commercializzazione ed installazione di im-	
	pianti fotovoltaici, termodinamici, eolici, idroelettrici, e	
	di energie rinnovabili in genere;	
	- i servizi di assistenza e supporto logistico, di segreta-	
	riato ed i servizi tecnici vari nei confronti delle imprese,	
	dei privati e delle pubbliche amministrazioni (per l'ottempe-	
	ranza di adempimenti di carattere fiscale, finanziario, pre-	
	videnziale, assistenziale ed organizzativo), nei limiti delle	
	vigenti disposizioni di legge in materia;	
	- i servizi di disbrigo pratiche, richiesta e ritiro di cer-	
	tificati e documenti, richiesta e ritiro di farmaci ed esami	
	clinici, spesa alimentare e varie, spedizione a mezzo posta e	
	corriere;	

	- la gestione di corsi di addestramento, perfezionamento e	
	formazione professionale nei settori sopraindicati, da svol-	
	gersi con modalità che escludono, comunque, da parte della	
	società medesima, il collocamento lavorativo del personale i-	
	struito, alla cui funzione la stessa resta del tutto estra-	
	nea, trattandosi di attività svolta al solo scopo di consen-	
	tire l'apprendimento di nuove forme di lavoro.	
	La Cooperativa potrà promuovere e gestire corsi di formazione	
	professionale per i propri soci, nonchè per i giovani disoc-	
	cupati e per i soggetti appartenenti a categorie protette al	
	fine di inserire questi ultimi nella struttura societaria.	
	Per fare ciò la Cooperativa si attrezzerà utilizzando quanto	
	previsto dalle disposizioni legislative sulla formazione pro-	
	fessionale. Le attività di cui al presente oggetto sociale	
	saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per le quali è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La Cooperativa potrà	
	partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o pri-	
	vati, direttamente o, indirettamente, anche in associazione	
	temporanea d'impresa (A.T.I.), per lo svolgimento delle atti-	
	vità previste nel presente oggetto sociale.	
	La società cooperativa tra l'altro può:	
	1) assumere dipendenti o servirsi di collaboratori;	
	2) stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, aderire	
	ad Associazioni locali, nazionali ed internazionali nell'in-	

	teresse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti	
	precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da Enti	
	Pubblici e Privati interessati allo sviluppo della coopera-	
	zione; istituire, costruire, acquistare magazzini, laborato-	
	ri, centri servizi, attrezzature ed impianti atti al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale, nonchè promuo-	
	re programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'am-	
	modernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	4) con delibera dell'Assemblea può assumere interessenze e	
	partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale;	
	5) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	6) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra ga-	
	ranzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli	
	Enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre	
	cooperative;	
	7) istituire una apposita sezione, disciplinata da specifico	
	regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea dei soci,	

	per la raccolta del risparmio esclusivamente fra i soci, a	
	norma e nei limiti delle leggi vigenti in materia; la raccol-	
	ta del risparmio presso il pubblico è tassativamente vietata.	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. CINQUE - Possono essere soci cooperatori le persone	
	fisiche che possiedono le qualifiche tecnico-professionali	
	attinenti agli scopi sociali, che abbiano compiuto il diciot-	
	tesimo anno di età.	
	Possono essere ammessi come soci i soggetti che siano nelle	
	condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizza-	
	zione degli scopi sociali.	
	Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare do-	
	manda scritta al Consiglio di Amministrazione dichiarando di	
	obbligarsi all'osservanza dell'Atto Costitutivo, del presente	
	Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle delibere	
	sociali, specificando:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza e codice fiscale;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dallo Statuto;	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;	
	d) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Sull'accoglimento della domanda decidono con deliberazione	
	gli Amministratori, sulla base dei requisiti richiesti dalla	

	legge e dal presente statuto. Si applicano a tal proposito le	
	disposizioni di cui all'art. 2528 c.c.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati e chi abbia interessi contrastanti	
	con quelli della società cooperativa.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
	tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della Cooperativa. Possono essere soci	
	esclusivamente persone fisiche appartenenti alle seguenti ca-	
	tegorie:	
	a) soci ordinari;	
	b) soci sovventori.	
	Ogni socio è iscritto nel libro soci con indicazione della	
	categoria d'appartenenza.	
	CATEGORIA SPECIALE DI SOCI	
	ART. CINQUE - BIS La Cooperativa potrà istituire una catego-	
	ria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527,	
	comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono di-	
	sciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soggetti	
	che, quantunque non in possesso dei requisiti di cui al comma	
	1 dell'art. 5, devono completare la loro formazione o effe-	

	tuare in modo graduale il proprio inserimento nella coopera-	
	tiva.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo ammini-	
	strativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2476 del	
	codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 9	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	

	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'art. 5 del presente statuto, comunque, previa	
	verifica da parte dell'Organo amministrativo della sussisten-	
	za dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto	
	nonché dell'opportunità, sotto il profilo economico, organiz-	
	zativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del-	
	l'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	ARTICOLO SEI - Chi desidera diventare socio deve presentare	
	domanda scritta al Consiglio di Amministrazione dichiarando	
	di obbligarsi all'osservanza dell'Atto Costitutivo, del pre-	
	sente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle	
	delibere sociali, specificando:	

	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'e-	
	ventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	al'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche compe-	
	tenze possedute;	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;	
	d) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministra-	
	zione;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai re-	
	golamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli or-	
	gani sociali.	
	Sull'accoglimento della domanda decidono con deliberazione	
	gli Amministratori, sulla base dei requisiti richiesti dalla	
	legge e dal presente statuto, e verificata l'inesistenza di	
	cause di incompatibilità. Si applicano a tal proposito le di-	
	sposizioni di cui all'art. 2528 c.c.	
	In caso di ammissione gli amministratori assegnano il socio	
	alla categoria ordinaria ovvero a quella speciale di cui al-	
	l'art. 5 - bis del presente statuto.	
	ART. SETTE - I conferimenti dei soci cooperatori possono ave-	
	re ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rap-	
	presentati da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento	
	virgola zero zero).	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere	

	superiore ai limiti di legge.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	a) a versare l'importo delle quote sottoscritte entro un mese	
	dalla data della delibera di ammissione;	
	b) a pagare l'eventuale sovrapprezzo eventualmente determina-	
	to dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta degli Amministratori;	
	c) ad osservare lealmente il presente Statuto, le disposizio-	
	ni di legge, le disposizioni del Regolamento interno, ove i-	
	stituito.	
	RECESSO - ESCLUSIONE	
	ART. OTTO - Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale e si applicano le disposi-	
	zioni di cui all'art. 2532 c.c.	
	ART. NOVE - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può es-	
	sere escluso con deliberazione del Consiglio di Amministra-	
	zione il socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	b) senza giustificato motivo, non adempia gli obblighi assun-	
	ti a qualsiasi titolo verso la società;	

	c) si renda moroso nel versamento del capitale sottoscritto e	
	del relativo sovrapprezzo.	
	Nei casi indicati alle lettere b) ed c) il socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a metter-	
	si in regola; l'esclusione potrà essere deliberata solo tra-	
	scorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si man-	
	tenga inadempiente.	
	ART. DIECI - Nel caso di decesso di un socio gli eredi avran-	
	no diritto alla liquidazione della quota sociale determinata	
	secondo i criteri di cui all'articolo successivo.	
	ART. UNDICI - La liquidazione della quota del socio recedu-	
	to, escluso o defunto ha luogo sulla base del bilancio del-	
	l'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusio-	
	ne o la morte del socio. La liquidazione avverrà previa ri-	
	chiesta scritta del socio receduto o escluso. Trovano appli-	
	cazione le disposizioni di cui all'art. 2535 c.c.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. DODICI - Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote ciascuna di Euro 100,00 (cento	
	virgola zero zero);	
	b) dal fondo di riserva legale nel quale confluisce anche	
	l'eventuale sovrapprezzo versato in sede di ammissione;	
	c) da fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-	
	zione o il potenziamento aziendale;	

	d) riserve da rivalutazione;	
	e) fondo di riserva indivisibile art.12 legge 16 dicembre	
	1997 n. 904;	
	f) da eventuali altre riserve straordinarie;	
	g) utili o perdite dell'esercizio e/o portate a nuovo.	
	Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo	
	patrimonio.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. TREDICI - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio	
	deve:	
	a) destinare non meno del 30% (trenta per cento) degli utili	
	netti al fondo di riserva legale;	
	b) destinare la parte di utili netti richiesta dalle leggi	
	speciali, con le modalità all'uopo previste, al Fondo mutua-	
	listico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	ed altresì può:	
	a) destinare una quota, non superiore alle variazioni del-	
	l'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per	
	le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'ISTAT, al-	
	la rivalutazione delle quote;	
	b) deliberare la distribuzione di un dividendo ai soci coope-	
	ratori, nei limiti stabiliti dalla legge in materia, se il	
	rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebita-	

	mento della società è superiore ad un quarto e semprechè ven-	
	gano rispettati i divieti di cui al successivo articolo;	
	c) deliberare l'attribuzione di vantaggi mutualistici ai soci	
	sotto forma di ristorno, sempre nel rispetto di ogni limite	
	di legge, in relazione al lavoro dei soci dagli stessi pre-	
	stato alla cooperativa, nel corso dell'esercizio sociale di	
	referimento, e quindi proporzionalmente alla quantità e alla	
	qualità degli scambi mutualistici; il che può avvenire anche	
	mediante aumento proporzionale delle quote dei soci;	
	d) devolvere l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva e/o a	
	fini sociali e mutualistici indicati dall'assemblea dei soci.	
	ART. TREDICI - BIS L'Organo amministrativo che redige il pro-	
	getto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le ri-	
	sultanze dell'attività mutualistica.	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sul-	
	la destinazione del ristorno che potrà essere attribuito me-	
	diante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	

	ART. QUATTORDICI - E' fatto espresso divieto alla società:	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'inter-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari, ove la società ne	
	decidesse la previsione, offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limi-	
	te massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.	
	La società ha l'obbligo di devoluzione, in caso di sciogli-	
	mento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ASSEMBLEE	
	ART. QUINDICI - I soci decidono sulle materie riservate alla	
	loro competenza dalla legge, nonchè sugli argomenti che uno o	
	più amministratori o i soci portatori di un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante delibera-	
	zione assembleare.	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e deliberano sul-	
	le materie attribuite alla loro competenza dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale	

	sia altrove, purchè in Italia, dagli amministratori mediante	
	avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto)	
	giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può	
	essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e	
	può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione	
	(compresi il telefax e la posta elettronica). Nell'avviso di	
	convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'o-	
	ra dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'a-	
	dunanza in prima convocazione l'assemblea non risultasse le-	
	galmente costituita.	
	La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consi-	
	glio di amministrazione oppure, in caso di sua assenza al vi-	
	ce-presidente o al consigliere più anziano di età. In via re-	
	siduale si applica l'articolo 2479-bis comma 4 del Codice Ci-	
	vile.	
	L'assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita in	
	prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tan-	
	ti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a	
	tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero	
	dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono pre-	
	se a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	
	L'assemblea straordinaria delibera in prima e in seconda con-	

	vocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine	
	sociale.	
	Art. SEDICI - Le decisioni dell'assemblea dei soci devono	
	constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal	
	presidente e segretario o dal notaio, se richiesto dalla leg-	
	ge.	
	Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'assemblea;	
	b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capi-	
	tale rappresentato da ciascuno;	
	c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consen-	
	tire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favore-	
	voli, astenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico deve	
	essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo ammini-	
	strativo nel libro delle decisioni dei soci.	
	Le votazioni si fanno per alzata di mano. Devono farsi per	
	appello nominale quando l'assemblea lo deliberi a maggioranza	
	dei voti dei presenti.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualsiasi siano il	
	valore e il numero delle quote sociali da lui sottoscritte.	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino i-	

	scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano	
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire al-	
	l'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto	
	da un altro socio, mediante delega scritta.	
	Le deleghe, delle quali deve farsi menzione nel verbale, deb-	
	bono essere conservate dalla società cooperativa.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado, e dagli affini entro il secondo che collaborano al-	
	l'impresa.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. DICIASSETTE - La società è amministrata da un consiglio	
	di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il	
	numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione	
	della nomina.	
	La nomina degli amministratori compete ai soci.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo-	
	peratori.	
	Gli amministratori durano in carica per un triennio.	
	Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il	
	presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno	
	che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli am-	
	ministratori all'atto della loro nomina; con la medesima mag-	
	gioranza possono essere nominati anche un vice presidente cui	

	sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in	
	caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabi-	
	lite all'atto della loro nomina.	
	L'assemblea dei soci può determinare un compenso da corri-	
	spondere agli amministratori per la loro attività di gestione.	
	Art. DICIOOTTO - Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia	
	nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia, tutte le	
	volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne	
	sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi	
	membri.	
	Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso spedi-	
	to con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo allo scopo (es. fax o posta elettronica), da spedirsi	
	almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun ammini-	
	stratore, nonchè ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei	
	casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente in forma	
	collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei	
	suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del	
	Presidente. Le modalità di espressione del voto, fermo re-	
	stando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che	
	consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti con-	
	trari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza as-	
	soluta di voti dei presenti.	

	Art. DICIANNOVE - Al Consiglio di Amministrazione è affidata	
	la gestione della società, a tal fine potrà compiere tutti	
	gli atti e le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria	
	amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e	
	di quelle operazioni che la legge ed il presente statuto ri-	
	servano espressamente ai soci.	
	La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed	
	in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione o al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento	
	documentati del primo.	
	La nomina di direttori, di institori e di procuratori specia-	
	li spetta all'organo amministrativo.	
	ORGANI DI CONTROLLO	
	ART. VENTI - Organi di controllo	
	Il Collegio Sindacale ove nominato si compone di tre membri	
	effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i	
	soggetti aventi i requisiti di legge.	
	Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.	
	Ai sindaci verrà corrisposto, per tutta la durata della cari-	
	ca, il compenso previsto dalle tariffe professionali.	
	Il Collegio Sindacale ha tutti gli altri doveri e i poteri	
	stabiliti dalla legge e può essergli affidato anche la revi-	
	sione legale dei conti della società.	
	In alternativa al Collegio Sindacale la revisione legale dei	
	conti può essere esercitata da un Revisore avente i requisiti	

	di legge ed eleggibile in ogni momento dall'assemblea dei so-	
	ci.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi ed il revisore svolge	
	tutte le funzioni di legge.	
	La legge determina i casi di nomina obbligatoria del Collegio	
	Sindacale e del Revisore.	
	SCIoglimento E NORME DI RINVIO	
	ART. VENTUNO - Le previsioni statutarie che sanciscono il ri-	
	spetto dei requisiti mutualistici sono inderogabili e devono	
	essere di fatto osservate.	
	ART. VENTIDUE - I criteri e le regole per lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica tra la società ed i soci verrà disci-	
	plinato da un regolamento interno redatto dal Consiglio di	
	Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze di legge.	
	ART. VENTITRE' - In qualsiasi caso di scioglimento della Coo-	
	perativa l'Assemblea nominerà preferibilmente tra i soci uno	
	o più liquidatori, stabilendone i poteri.	
	ART. VENTIQUATTRO - Il patrimonio sociale netto, risultante	
	dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso del ca-	
	pitale effettivamente versato dai soci e dei dividendi even-	
	tualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo mutualisti-	
	co per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costi-	
	tuito ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 59/92.	
	ART. VENTICINQUE - Per tutto quanto non previsto dal presen-	

26 di 26